

COMUNE DI CIAMPINO

STATUTO

Approvato con atto di C.C. n. 9 del 21.01.2000

Modificato con delibera n. 86 del 12.10.2006

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

art. 1

Autonomia Statutaria

- 1) Il Comune di Ciampino è un Ente Locale Autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
- 2) Si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento di funzioni proprie e delle funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.
- 3) Rivendica per sé e per gli altri Comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse. Ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.
- 4) Realizza con i poteri e gli istituti del presente Statuto l'autogoverno della comunità.

art. 2

Finalità

- 1) Il Comune di Ciampino riconosce la validità ed il rilievo del processo di integrazione europea. Partecipa alla cooperazione con altri Enti Locali nell'ambito dei processi di integrazione europea e di interdipendenza internazionale, secondo i principi della Carta Europea delle Autonomie Locali. Il Comune sostiene la partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali alla costituzione dell'Europa Unita e alla tutela dei diritti di cittadinanza europea.
- 2) Il Comune si impegna a promuovere, d'intesa con gli altri Comuni nel circondario, tutte le iniziative atte a salvaguardare le caratteristiche ambientali, economiche e socioculturali nella prospettiva dell'area metropolitana.
- 3) Il Comune si adopera per la tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori della cultura e della tolleranza.
- 4) Ispira la sua azione al superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità.

art. 3
Stemma e Gonfalone

- 1) Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di “Comune di Ciampino”.
- 2) Lo stemma consta di una figura geometrica e modulare“ tagliato al primo d’azzurro alle sei punte di dardo d’argento poste in ordine tre, due, uno, nel secondo di azzurro ai sei grappoli con viticci di verde posti in ordine uno, due, tre , alla sbarra sul tutto”.
- 3) Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo stemma del Comune.

art. 4
Assetto e tutela del territorio

- 1) Il Comune di Ciampino, con particolare riguardo per l’area del Parco dell’Appia Antica, promuove tutte le iniziative necessarie alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio agricolo, ambientale, archeologico e culturale del proprio territorio. Promuove altresì una incisiva politica urbanistica al fine di pervenire al più armonico ed equilibrato assetto territoriale nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.
- 2) Realizza piani di sviluppo dell’edilizia residenziale pubblica, al fine di agevolare il diritto di abitazione.
- 3) Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dagli strumenti urbanistici e di quelle opere atte ad abbattere tutte le barriere architettoniche presenti negli spazi pubblici.
- 4) Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche. Predisporre inoltre per gli invalidi spazi adeguati per la sosta a loro riservata.
- 5) Predisporre idonei strumenti di pronto intervento da utilizzare attraverso la locale “Protezione Civile” in caso di pubblica calamità.
- 6) All’interno del territorio del Comune di Ciampino non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l’insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

art. 5
Tutela della salute

- 1) Il Comune di Ciampino promuove nell’ambito della propria competenza la tutela del diritto alla salute dei cittadini, concorre ad assicurare le iniziative di prevenzione e l’efficienza dei servizi sanitari. Opera, contestualmente alle altre Amministrazioni competenti, per assicurare la salubrità dell’ambiente, controllare e limitare ogni forma di inquinamento, tutelare la sicurezza dei lavoratori.
- 2) Il Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, assume idonei provvedimenti per assicurare lo stato di benessere fisico e psichico dei cittadini e promuove accordi con altri Comuni, la Regione, la Provincia e con la A.S.L. RM H per garantire ed ampliare i servizi sanitari.

art. 6
Welfare cittadino

- 1) Il Comune opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale a favore delle categorie svantaggiate, anche attraverso la costituzione di appositi Consorzi e l'istituzione del servizio di assistenza domiciliare.
- 2) Tutela i diritti dell'infanzia, ne promuove il diritto alla salute, alla socializzazione, allo studio e alla formazione nella scuola anche in concorso con altri Comuni, attraverso la costituzione di "Osservatori Permanenti" composti da soggetti professionalmente competenti che, coordinati dal Sindaco o suo delegato, elaborano piani pluriennali di interventi tesi al risanamento, ammodernamento e sviluppo delle strutture scolastiche, culturali e socio assistenziali. Sostiene, incentiva e finalizza le attività svolte dalle Cooperative Sociali. Riconosce il ruolo sociale degli anziani, ne valorizza l'esperienza, ne tutela i diritti e gli interessi.
- 3) Favorisce la partecipazione civica dei giovani, ne valorizza l'associazionismo e concorre a promuovere la crescita culturale, sociale e professionale.

art. 7
Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

- 1) Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, miglioramenti delle infrastrutture scolastiche e una specializzazione del sistema bibliotecario.
- 2) Promuove lo scambio di conoscenza con le Comunità Internazionali anche attraverso iniziative di gemellaggio.
- 3) Promuove la partecipazione dei giovani alle manifestazioni di solidarietà sociale e alla cooperazione tra i popoli.
- 4) Favorisce l'istituzione di Enti, Organismi ed Associazioni culturali, ricreative e sportive; promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne favorisce l'utilizzo attraverso apposito regolamento.
- 5) Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

art. 8
Sviluppo economico

- 1) Il Comune coordina lo sviluppo economico e sociale della Comunità, favorendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune e l'organizzazione dell'apparato distributivo.
- 2) Sostiene l'imprenditoria locale ed in particolare quella giovanile favorendo la costituzione di appositi Consorzi di garanzia dei finanziamenti.
- 3) Valorizza la produzione commerciale, agricola ed artigianale del territorio attraverso le iniziative promozionali e la costituzione di appositi Enti e/o Istituzioni.

TITOLO II **PARTECIPAZIONE POPOLARE**

CAPO I **ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE**

art. 9 **Partecipazione popolare**

- 1) Il Comune di Ciampino promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità, la trasparenza e la partecipazione popolare.
- 2) Favorisce la formazione di organismi a base associativa, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale quali asili nido e scuole materne, impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche e simili.
- 3) Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitati di gestione secondo le norme del regolamento, che ne disciplina le funzioni, gli organi rappresentativi, i mezzi e gli strumenti di vigilanza e controllo.
- 4) Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi, abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore.

art. 10 **Associazionismo**

- 1) Il Comune di Ciampino riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
- 2) Non è ammesso il riconoscimento di Associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

art. 11 **Albo delle forme associative**

- 1) Tutte le Associazioni sono iscritte su apposito Albo.
- 2) I criteri e le modalità per l'iscrizione sono disciplinate dal regolamento degli Istituti di Partecipazione.
- 3) Per ottenere l'iscrizione all'Albo, le Associazioni e le altre libere forme associative dovranno assicurare la rispondenza dei propri fini a quelli del Comune, la rappresentatività degli interessi dei cittadini locali, la struttura democratica della partecipazione degli iscritti e delle forme di decisione.

art. 12 **Diritti delle forme associative iscritte all'Albo**

- 1) Il Comune di Ciampino coinvolge le Associazioni e le altre libere forme associative iscritte all'Albo, nelle specifiche materie riflettenti le loro finalità a scopi sociali, per mezzo delle Consulte comunali di cui all'art. 13.

- 2) Il Comune può erogare alle Associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa, nonché mettere a disposizione strutture, beni o servizi in modo gratuito per le singole manifestazioni.
- 3) Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente sono stabilite in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le Associazioni pari opportunità.

art. 13 **Consulta comunale**

- 1) Il Comune di Ciampino, al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, istituisce le Consulte all'interno delle quali sono rappresentate le Associazioni e le libere forme associative, iscritte nell'Albo comunale.
- 2) Ogni Consulta elegge, nel proprio seno, un Presidente ed un Segretario. Il Sindaco, o suo delegato, è membro di diritto di ogni Consulta.
- 3) Il regolamento degli Istituti di Partecipazione stabilisce il numero delle Consulte, le materie di competenza, la composizione, le modalità di formazione e funzionamento.

art. 14 **Funzioni delle Consulte comunali**

- 1) Le Consulte, nelle materie di competenza, hanno la funzione di:
 - a) emissione di pareri consultivi richiesti dagli Organi dell'Amministrazione Comunale;
 - b) emissione di rilievi, raccomandazioni e proposte, relative alle attività, ai servizi e agli atti del Comune;
 - c) compito di verifica e di controllo circa la coerenza e la rispondenza tra la programmazione adottata dall'Amministrazione Comunale e l'attività concretamente svolta.
- 2) Il regolamento degli Istituti di Partecipazione preciserà gli atti per i quali la richiesta di parere preventivo è da considerarsi obbligatoria.

art. 15 **Volontariato**

- 1) Il Comune di Ciampino promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, culturale e sociale, in particolare delle fasce a rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
- 2) Le Associazioni di volontariato possono collaborare a progetti, studi e sperimentazioni.
- 3) Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite ritenute indispensabili all'interesse collettivo, abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita.

CAPO II **MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE**

art. 16
Petizioni

- 1) Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli Organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
- 2) La petizione, indirizzata al Sindaco, deve contenere la sottoscrizione dei presentatori ed il recapito degli stessi.
- 3) La petizione, a seconda dell'oggetto, viene trasmessa agli Organi competenti in materia.

art. 17
Proposte

- 1) Il Comune di Ciampino accoglie proposte avanzate al Sindaco da un numero di elettori non inferiore a cento per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'Ente.
- 2) Il Sindaco, ottenuto il parere dei Responsabili dei Servizi interessati e del Segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'Organo competente entro dieci giorni dal ricevimento.
- 3) L'Organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro trenta giorni dal ricevimento della proposta.
- 4) Le determinazioni di cui al precedente comma sono pubblicate negli appositi spazi e comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

art. 18
Istanze

- 1) Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni motivate, in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa, in forma scritta o per via telematica.
- 2) La risposta all'interrogazione deve essere fornita dagli Uffici competenti entro trenta giorni dalla presentazione.

CAPO III
La Consultazione Referendaria

art. 19
Principi generali

- 1) Il Comune di Ciampino riconosce tra gli strumenti di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale, l'istituto del Referendum consultivo e abrogativo.
- 2) Di norma il Referendum si svolge nel mese di Giugno.
- 3) L'elettorato attivo è costituito da tutti gli elettori del Comune.
- 4) I Referendum possono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali, provinciali, comunali e circoscrizionali.
- 5) Non possono essere indetti Referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un Referendum nell'ultimo triennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria i seguenti argomenti:
 - a) Statuto Comunale;
 - b) Piano Regolatore Comunale e strumenti urbanistici attuativi;

- c) assunzioni di mutui o emissione di prestiti obbligazionari;
 - d) nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
 - e) provvedimenti concernenti il personale comunale;
 - f) bilanci preventivi e consuntivi ed atti collegati;
 - g) atti di tutela di minoranze etniche e religiose;
 - h) atti riguardanti imposte, tasse e corrispettivi di servizi a domanda individuale.
- 6) Il Referendum consultivo è indetto dal Sindaco, su iniziativa di 3000 sottoscrittori o almeno 23 Consiglieri comunali, quale consultazione inerente le scelte dell'Amministrazione in relazione ad indirizzi e decisioni che riguardano la città ed il suo sviluppo. Può essere altresì sottoposta a Referendum la richiesta di abrogazione di singoli provvedimenti già approvati dagli Organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al comma 5.

art. 20

Richiesta di Referendum e modalità di espletamento

- 1) I promotori presentano al protocollo dell'Ente il quesito oggetto della consultazione, esposto in termini chiari, per il preventivo giudizio di ammissibilità.
- 2) L'ammissione della richiesta referendaria è rimessa al giudizio di una commissione composta dal Segretario comunale, dal Difensore civico e dal Sindaco. Tale Commissione esprime il proprio parere entro novanta giorni dalla richiesta.
- 3) Dopo l'ammissione del quesito referendario la raccolta delle firme da parte dei proponenti deve concludersi nel termine di sessanta giorni.
- 4) Se prima dello svolgimento del Referendum di iniziativa popolare il Consiglio Comunale ha deliberato sul medesimo oggetto e comunque nel senso richiesto dal Comitato promotore, la Commissione di cui al punto uno dichiara la non procedibilità della richiesta.
- 5) La Consultazione si effettua durante una sola giornata festiva. L'apertura dei seggi ha una durata ininterrotta di dieci ore. Lo spoglio delle schede avviene nella stessa giornata immediatamente dopo la chiusura dei seggi.
- 6) Una adeguata pubblicizzazione della consultazione o del contenuto, sostituisce la stampa e la consegna dei certificati elettorali.
- 7) La partecipazione alla votazione è attestata con l'apposizione della firma dell'elettore sulla lista sezionale.
- 8) Possono svolgersi contemporaneamente più consultazioni referendarie locali.
- 9) Il voto favorevole alla proposta referendaria, espresso dalla maggioranza degli aventi diritto, obbliga il Consiglio Comunale o la Giunta, entro sessanta giorni dalla Consultazione, all'approvazione degli atti necessari, nel rispetto del risultato del Referendum

CAPO IV

IL DIFENSORE CIVICO

art. 21

Nomina - Durata in carica

- 1) Il Difensore Civico è garante dell'imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione.

- 2) La candidatura del Difensore Civico deve avvenire tra persone che, per preparazione ed esperienza, diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in discipline giuridiche e/o economiche.
- 3) Il Consiglio Comunale prende in esame le candidature proposte da almeno un terzo dei Consiglieri o debitamente sottoscritte da non meno di millecinquecento cittadini o da non meno di un terzo dei Presidenti delle Associazioni o delle libere forme associative iscritte all'Albo di cui all'art. 11.
- 4) Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale con votazione a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune. Il non raggiungimento della suddetta maggioranza nella prima votazione permette il ripetersi della stessa a distanza di dieci giorni e con le stesse modalità. Ove non si raggiunga il quorum previsto, il Consiglio Comunale può eleggere il Difensore Civico in ulteriore seduta, da tenersi non oltre dieci giorni, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
- 5) *L'istituto del Difensore Civico è facoltativo. Nel caso di nomina, il Difensore Civico può svolgere la sua funzione, anche dopo l'approvazione di apposite convenzioni in forma associata con altri Comuni.*
- 6) *Il Difensore Civico, eventualmente in carica, comunque decade entro 90 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio comunale.*¹

art. 22

Requisiti

- 1) Non può essere nominato Difensore Civico:
- a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;
 - b) i Parlamentari, i Consiglieri Regionali, Provinciali, Comunali, Circoscrizionali, i membri dei Consorzi Comunali e delle Comunità Montane, i membri del Comitato Regionale di Controllo, i ministri di Culto, i membri di Partiti Politici;
 - c) i dipendenti del Comune, gli Amministratori ed i dipendenti di Enti, Istituti e Aziende che siano in rapporti contrattuali con l'Amministrazione Comunale o che ricevano da essa sovvenzioni o contributi;
 - d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'Amministrazione Comunale;
 - e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con Amministratori del Comune, i suoi dirigenti o con il Segretario comunale.

art. 23

Funzioni e prerogative

- 1) Prerogativa del Difensore Civico è quella di intervenire presso gli Organi e gli Uffici comunali al fine di garantire l'osservanza del presente Statuto, dei regolamenti comunali, nonché delle leggi .
- 2) Può intervenire su iniziativa propria o dietro richiesta dei cittadini. In quest'ultimo caso riferisce entro trenta giorni l'esito del proprio operato al cittadino che ha richiesto l'intervento e segnala agli Organi competenti le disfunzioni riscontrate.
- 3) Agisce a tutela dei cittadini e nel loro interesse, in attuazione delle leggi 08/06/90 n° 142 e 07/08/90 n° 241.
- 4) *Esercita il controllo sulle deliberazioni comunali nei limiti previsti dalla legge.*²

¹ Modificato con atto di C.C. n. 43 del 16.07.2001

² Modificato con atto di C.C. n. 43 del 16.07.2001

- 5) Può essere interpellato dai cittadini in ordine a ritardi nell'espletamento di provvedimenti di competenza di altre Pubbliche Amministrazioni. In tal caso potrà rivolgersi direttamente all'Amministrazione o al Difensore Civico competente per ottenere le notizie richieste.
- 6) Nell'espletamento delle sue funzioni può rivolgersi ai Responsabili degli Uffici per accertare i motivi di inerzia o di ritardo nella definizione dei singoli provvedimenti amministrativi, senza che possa essergli apposto il segreto di ufficio, imponendo un termine per la risposta non superiore a trenta giorni. Può consultare atti e documenti in possesso dell'Amministrazione comunale e dei Concessionari dei pubblici servizi di cui all'art. 67 del presente Statuto.
- 7) Il Difensore Civico può segnalare all'ufficio competente in materia di provvedimenti disciplinari, eventuale inerzia o ritardo dei Funzionari responsabili dei servizi dell'Ente.
- 8) Può adire all'Autorità Giudiziaria nel caso riscontri, nel corso della propria attività, ipotesi di reato.
- 9) E' facoltà del Difensore Civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento delle attività della Pubblica Amministrazione di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, alle aste pubbliche, alle licitazioni private, agli appalti concorso. A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni.

art. 24 **Sede - Indennità**

- 1) L'Ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali dell'Ente messi a disposizione dall'Amministrazione comunale, unitamente ai servizi, alle attrezzature ed alle risorse finanziarie necessarie allo svolgimento del suo incarico.
- 2) *Il Consiglio Comunale, in caso di elezione del Difensore Civico, determina anche l'indennità in misura non superiore all'indennità di carica dell'Assessore comunale.*³
- 3) Nell'espletamento del suo servizio, il Difensore Civico può avvalersi della collaborazione degli uffici comunali e, nei limiti dello stanziamento, di Consulenti iscritti negli appositi Albi professionali.

art. 25 **Relazione annuale**

- 1) Il Difensore Civico presenta ogni anno entro il mese di Gennaio, la relazione relativa all'attività svolta nell'esercizio precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando eventuali suggerimenti.
- 2) Il Difensore Civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.
- 3) La relazione deve essere affissa all'Albo Pretorio, trasmessa a tutti i Consiglieri Comunali, al Sindaco, alla Giunta, all'Organo dei Revisori dei Conti, al Segretario Comunale, al Direttore generale e discussa entro trenta giorni in Consiglio Comunale.

³ Modificato con atto di C.C. n. 43 del 16.07.2001

art. 26
Decadenza

- 1) Il Difensore Civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osti la nomina o per comprovata inerzia.
- 2) La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.
- 3) Può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri Comunali assegnati.
- 4) Nella ipotesi di surroga, revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, sarà il Consiglio Comunale a provvedere entro trenta giorni alla nuova nomina.

CAPO V
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

art. 27
Diritto al procedimento

- 1) Il Comune, gli Enti ed Aziende dipendenti, applicano in modo efficace le norme della L.241/90 e successive modifiche ed integrazioni e i regolamenti riguardanti il procedimento. Devono comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge.
- 2) Sono esclusi da tale procedimento i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e igiene, edilizia e polizia locale emessi al fine di prevenire o eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
- 3) I portatori di interessi pubblici o privati e le Associazioni portatrici di interessi diffusi, hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.
- 4) I soggetti destinatari del provvedimento hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

art. 28
Comunicazione dell'avvio del procedimento

- 1) Il Comune di Ciampino e gli Enti ed Aziende dipendenti devono dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nel quale devono essere indicati l'ufficio ed il Funzionario Responsabile della procedura, colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito ed il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.
- 2) Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile, o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma precedente, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite.
- 3) Resta salva la facoltà del Comune di adottare provvedimenti cautelativi, anche prima della effettuazione della comunicazione di cui al comma primo.

CAPO VI DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

art. 29 Diritto di accesso

- 1) Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorire lo svolgimento imparziale, tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli Organi del Comune o dagli Enti e Aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
- 2) Il regolamento disciplina altresì il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti di cui al comma 1, previo pagamento dei costi di riproduzione.
- 3) Gli atti possono essere esibiti dopo l'emanazione e non durante l'attività istruttoria, fatto salvo il diritto di chi vi è direttamente interessato.
- 4) Copia delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, dei regolamenti vigenti, compresi quelli delle Aziende e Istituzioni sono a disposizione dei cittadini presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
- 5) Il Sindaco può dichiarare la temporanea riservatezza degli atti, vietandone l'esibizione, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese. Oltre agli atti di cui al comma precedente, restano esclusi dall'accesso e dall'informazione, gli atti che il regolamento individua ai sensi dell'art. 24 della legge 7-8-90 n° 241.
- 6) La trattazione dei cosiddetti dati sensibili deve essere regolamentata come previsto dal decreto legislativo 135/99.
- 7) L'eventuale diniego di accesso deve essere motivato entro trenta giorni dalla richiesta inoltrata al protocollo dell'Ente e deve contenere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.

art. 30 Ufficio Relazioni con il Pubblico

- 1) L'Amministrazione comunale, al fine di garantire la piena attuazione della Legge 7 Agosto 1990 n° 241, individua nell'ambito della propria struttura l'Ufficio Relazioni con il Pubblico al quale viene assegnato, nell'ambito delle dotazioni organiche, personale con idonea qualificazione e con elevata capacità di relazionarsi con i cittadini.

TITOLO III ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

art. 31 Organi

- 1) Sono Organi del Comune il Sindaco, il Consiglio Comunale e la Giunta. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
- 2) Il Consiglio Comunale, il Sindaco e gli Assessori, quali Amministratori dell'Ente, hanno l'obbligo di tenere un comportamento ispirato ai principi dell'imparzialità e della buona amministrazione nel pieno rispetto della distinzione tra le loro funzioni, competenze e responsabilità e quelle dei Dirigenti delle strutture.
- 3) Il Consiglio Comunale, il Sindaco e gli Assessori hanno l'obbligo, quali Amministratori dell'Ente, di astenersi sulle deliberazioni riguardanti interessi propri, di parenti o affini fino al quarto grado. Tale obbligo si considera escluso per i provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, salvo i casi di correlazione immediata e diretta tra deliberazione e interessi dell'Amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
- 4) Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo, programmazione e controllo politico-amministrativo.
- 5) Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune, esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
- 6) La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

CAPO II IL CONSIGLIO COMUNALE

art. 32 Le funzioni

- 1) Il Consiglio Comunale è espressione della volontà popolare ed ispira la propria azione al principio di solidarietà.
- 2) E' dotato di autonomia funzionale, organizzativa e di spesa nell'ambito della dotazione finanziaria determinata nel bilancio. Possono essere previste apposite strutture per il suo funzionamento.
- 3) Adotta gli atti fondamentali stabiliti dalla legge. Tali atti devono contenere l'indicazione degli obiettivi da raggiungere, le risorse occorrenti al perseguimento delle finalità, i peculiari elementi tecnico-amministrativi e le modalità di esecuzione delle decisioni consiliari.
- 4) Le competenze del Consiglio Comunale sono quelle previste dalla legge e nessuna deroga può essere introdotta dal Regolamento. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri Organi del Comune, salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio che in ottemperanza all'art. 32 della legge 142/90 vengono sottoposte alla ratifica del Consiglio Comunale nei sessanta giorni successivi all'adozione, pena la decadenza.
- 5) Definisce gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni, sulla base di comprovata competenza e professionalità dei candidati anche con riferimento al criterio delle pari opportunità uomo/donna e nel rispetto dei criteri delle minoranze.
- 6) Il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari è disciplinato da apposito regolamento nel quale specifiche norme devono riguardare la pubblicità delle sedute, la tempestiva ed idonea informazione dell'attività Consiliare, il

diritto di iniziativa dei Consiglieri e le modalità di interlocuzione dei cittadini, l'esercizio del controllo sull'attività dell'Ente. Tale regolamento è approvato a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Analoga maggioranza è richiesta per l'approvazione di eventuali modifiche.

art. 33

Convalida dei Consiglieri

- 1) La prima seduta del Consiglio Comunale, dopo le elezioni per il suo rinnovo, viene convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
- 2) La prima seduta è presieduta dal Consigliere Anziano fino all'elezione del Presidente del Consiglio e prosegue poi sotto la Presidenza di quest'ultimo per la comunicazione da parte del Sindaco dei componenti la Giunta.

art. 34

Presidente e Vice Presidente del Consiglio

- 1) Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio Comunale, assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge o dallo Statuto. Promuove e coordina i rapporti del Consiglio con il Sindaco e la Giunta Comunale, con le Commissioni consiliari, con il Collegio dei Revisori dei Conti.
- 2) Nella prima seduta del Consiglio Comunale successiva alle elezioni, l'Organo assembleare elegge il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio, assegnandolo alla minoranza.
- 3) Le elezioni hanno luogo separatamente ed a scrutinio segreto. Nelle prime due votazioni è richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati, nella terza è sufficiente la maggioranza assoluta.
- 4) Il Vice Presidente del Consiglio Comunale assiste e sostituisce il Presidente del Consiglio in caso di impedimento o di assenza e nei casi di sospensione dell'esercizio delle funzioni previsti dalla legge.
- 5) Il Presidente del Consiglio Comunale, sentiti il Sindaco e la conferenza dei Capigruppo, convoca il Consiglio e ne dirige i lavori.
- 6) Il Presidente del Consiglio è tenuto, nel termine di venti giorni, a convocare il Consiglio e ad inserire all'ordine del giorno le questioni richieste qualora ne facciano richiesta il Sindaco o un quinto dei Consiglieri Comunali.
- 7) Deve assicurare una adeguata e preventiva informazione ai gruppi Consiliari ed ai Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
- 8) Il Presidente del Consiglio Comunale ed il Vice Presidente possono essere revocati su proposta motivata e sottoscritta da almeno due terzi dei Consiglieri Comunali assegnati ed approvata, con votazione a scrutinio palese, della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. La seduta deve svolgersi entro dieci giorni della presentazione della proposta e può essere convocata dal Sindaco.

art. 35

Diritti e doveri dei Consiglieri Comunali

- 1) I Consiglieri Comunali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
- 2) Hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni delle quali sono componenti, al fine di concorrere al perseguimento dei fini istituzionali e statutari.

3) Sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

4) Ai Consiglieri Comunali sono garantiti:

a) la tempestiva conoscenza della data, ora e luogo e delle modalità di svolgimento delle sedute del Consiglio, degli argomenti da discutere e di tutta la documentazione attinente;

b) il diritto di avere tempestivamente dagli uffici del Comune notizie, informazioni, documentazioni e copie di atti utili per lo svolgimento del proprio mandato e comunque, non oltre dieci giorni dalla ricezione della richiesta.

5) I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa e di proposta deliberativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Nei confronti di suddette iniziative, previa istruttoria ed acquisizione dei pareri previsti dalle norme vigenti, il Consiglio è tenuto ad esprimersi entro e non oltre trenta giorni dalla data di presentazione della proposta. I Consiglieri hanno inoltre il diritto di presentare interrogazioni, mozioni ed ordini del giorno.

6) I Consiglieri Comunali che non intervengono per tre volte consecutive alle sedute Consiliari senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio, a seguito dell'avvenuto accertamento della assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta ai sensi dell'art. 7 della legge 07/08/90 n° 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Presidente del Consiglio eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a venti giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio Comunale esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

7) *Il Regolamento del Consiglio comunale può prevedere che il complesso dei gettoni di presenza percepiti dai Consiglieri comunali in ragione dell'attività svolta, sia trasformato in un'indennità di funzione il cui valore è determinato, in via generale, da apposito atto deliberativo dell'Organo competente nell'ambito dei limiti stabiliti dalla normativa in materia, e sempre che ciò non comporti per l'Amministrazione maggiori oneri finanziari. Lo stesso atto definisce l'entità in forma percentuale e le modalità per l'applicazione di riduzioni alle stesse indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli Organi collegiali.*⁴

art. 36

Consigliere Anziano

1) Ai fini del presente Statuto, è Consigliere Anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 72, comma 4, del T. U. 16/5/1960 n° 570, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri ai sensi della legge 81/93.

art. 37

Dimissioni e surroga del Consigliere Comunale

1) Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate per iscritto, tramite il Protocollo generale dell'Ente, al Consiglio Comunale. Per la surroga del Consigliere si fa riferimento alla normativa vigente.

⁴ Modificato con atto di C.C. n. 41 del 17.06.2004

art. 38
I Gruppi Consiliari

- 1) *Un gruppo Consiliare è costituito da almeno due Consiglieri Comunali. Possono essere costituiti gruppi consiliari anche di un solo componente, purché risulti essere l'unico eletto nella lista che ha concorso alle elezioni.*
- 2) *Tutti i Consiglieri comunali devono appartenere ad un Gruppo consiliare.*
- 3) *Il Regolamento disciplina la costituzione dei Gruppi consiliari, la loro modifica e l'istituzione della Conferenza dei Capigruppo con le relative attribuzioni.*
- 4) *I Consiglieri che non intendono aderire ad alcun gruppo, formano il Gruppo misto.*⁵

art. 39
Le Commissioni Consiliari

- 1) Il Consiglio Comunale per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale di Commissioni Consiliari permanenti, costituite nel proprio ambito, con funzioni referenti, redigenti, di controllo, consultive ed istruttorie. Può costituire, con analogo criterio, Commissioni speciali, a carattere temporaneo per specifiche questioni. Possono essere istituite Commissioni con il compito di verificare il rispetto del regolamento o delle convenzioni nonché il buon uso di impianti e mezzi messi a disposizione dal Comune ad Associazioni culturali, sportive ed ai Centri Anziani. Tali Commissioni sono composte dal Sindaco o suo delegato e da due Consiglieri Comunali di cui uno della minoranza.
- 2) Le Commissioni Consiliari sono composte solo da Consiglieri Comunali, con criteri proporzionali. La Presidenza delle Commissioni aventi funzioni di controllo e garanzia, è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
- 3) Le Commissioni Consiliari, nell'ambito delle rispettive competenze in materia, verificano lo stato di attuazione dei piani, dei programmi generali e settoriali del Comune e ne riferiscono al Consiglio. Esse svolgono altresì attività istruttoria ai fini del controllo sull'andamento delle Aziende Speciali, delle Istituzioni e/o delle Società di Capitali costituite per la gestione dei servizi pubblici di competenza dell'Ente.
- 4) Possono disporre l'audizione dei responsabili dell'Ente, delle Istituzioni e delle Aziende costituite dal Comune per l'esercizio dei servizi pubblici, i quali hanno l'obbligo di fornire i chiarimenti richiesti. Possono altresì disporre l'audizione dei rappresentanti del Comune nominati in altri Enti. Il diniego di ottemperanza immotivato e reiterato può essere causa di revoca della nomina.
- 5) Le Commissioni Consiliari permanenti hanno facoltà di formulare proposte di deliberazione nelle materie di propria competenza.
- 6) La delibera di istituzione delle Commissioni deve essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

art. 40
Sessioni e convocazione del Consiglio Comunale

- 1) L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
- 2) Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

⁵ Modificato con atto di C.C. n. 45 del 28.03.2006

3) Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4) La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

5) L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti, da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione, è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e deve essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

art. 41

Pubblicità e validità delle Sedute

1) L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'Albo Pretorio contestualmente alla notifica ai Consiglieri Comunali e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

2) Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

3) Il regolamento indica il numero dei Consiglieri necessari per la validità delle sedute, prevedendo comunque la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge all'Ente, senza computare a tal fine il Sindaco.

4) Possono essere discussi in una seduta di seconda convocazione gli argomenti non trattati in una seduta di prima convocazione per mancanza del numero legale.

5) Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei Consiglieri assegnati.

6) Salvo i casi in cui la legge e lo Statuto non dispongano altrimenti, le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti.

CAPO III IL SINDACO

art. 42

Le funzioni

1) Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto secondo la vigente normativa ed è membro del Consiglio.

2) Nella seduta di insediamento, davanti al Consiglio Comunale il Sindaco presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

3) Nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione.

4) Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.

art. 43

Linee programmatiche di mandato

1) Il Sindaco presenta al Consiglio, entro sessanta giorni dal suo insediamento, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

- 2) Il relativo documento è elaborato dal Sindaco anche avvalendosi di elementi conoscitivi forniti da parte dei Dirigenti delle strutture e sentita la Giunta Comunale.
- 3) Ciascun Consigliere Comunale, attraverso il proprio gruppo consiliare, ove costituito, ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo emendamenti di integrazione o modifica.
- 4) La delibera di approvazione è assunta dal Consiglio Comunale dopo centoventi giorni dall'insediamento.
- 5) Contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione il Consiglio Comunale provvede a verificare l'attuazione di tali linee.

art. 44 **Attribuzioni statali**

- 1) Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di Stato Civile e di Popolazione ed agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
- 2) Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della Forza Pubblica.
- 3) In casi di emergenza, e connessi con il traffico e/o l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio.
- 4) Il Sindaco informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali di cui all'art. 36 del regolamento di esecuzione della Legge 8 Dicembre 1970 n. 996, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 6 Febbraio 1981, n. 66.

art. 45 **Attribuzioni amministrative**

- 1) Il Sindaco ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politica - amministrativa del Comune.
- 2) Il Sindaco:
 - a) adotta i provvedimenti di nomina, revoca e trasferimento dei Dirigenti. La copertura dei posti dei Responsabili dei Servizi e degli Uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratti a tempo determinato di diritto pubblico o, a seguito di deliberazione motivata, con contratto di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire;
 - b) attribuisce gli incarichi di collaborazione esterna;
 - c) indice i Referendum comunali e ne proclama i risultati;

- d) nomina le Commissioni di gara;
- e) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
- f) può affidare ad uno o più Consiglieri Comunali incarichi per lo studio e l'approfondimento di particolari problematiche legate all'attuazione del programma amministrativo;
- g) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

art. 46
Attribuzioni di vigilanza

- 1) Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le Aziende Speciali, le Istituzioni e le Società per Azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.
- 2) Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del Direttore generale, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
- 3) Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che Uffici, Servizi, Aziende Speciali, Istituzioni e Società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio Comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

art. 47
Mozione di sfiducia

- 1) Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
- 2) Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
- 3) La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

art. 48
Cessazione dalla carica di Sindaco

- 1) In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
- 2) Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.
- 3) Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio Comunale. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale con contestuale nomina di un commissario.
- 4) Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis, della Legge 19 Marzo 1990, n. 55 , come modificato dall'art. 1 della Legge 18 Gennaio 1992 n. 16.

CAPO IV
LA GIUNTA COMUNALE

art. 49
Le funzioni

- 1) *La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori non superiore a 10 unità.* ⁶
- 2) Gli Assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti il Consiglio Comunale, tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.
- 3) Qualora un Consigliere Comunale assuma la carica di Assessore, cessa dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
- 4) I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
- 5) La Giunta, così come il Consiglio Comunale, opera attraverso deliberazioni collegiali. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
- 6) Risponde alle interrogazioni dei Consiglieri Comunali nella prima seduta successiva del Consiglio, secondo l'ordine stabilito dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capi Gruppo .
- 7) I membri della Giunta svolgono funzioni di collaborazione con il Sindaco con riferimento a materie organiche. Il Sindaco può attribuire ai singoli membri della Giunta incarichi relativi a singoli progetti o programmi anche a termine. Il conferimento delle deleghe affidate dal Sindaco agli Assessori deve essere comunicato al Consiglio Comunale ed agli Organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'Albo Pretorio.

⁶ Modificato con atto di C.C. n. 14 del 16.02.2000 e successivamente modificato con atto di C.C. n. 52 del 20.07.2001

8) Nel rispetto della legislazione vigente sulle pari opportunità, nella composizione della Giunta si auspica la presenza di entrambi i sessi.

art. 50

Competenze della Giunta

- 1) La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al Direttore generale o ai Responsabili dei Servizi comunali.
- 2) La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
- 3) La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di Governo e delle funzioni organizzative:
 - a) propone al Consiglio Comunale i regolamenti;
 - b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai Responsabili dei Servizi comunali;
 - c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio Comunale;
 - d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli Organi di partecipazione e decentramento;
 - e) elabora e propone al Consiglio Comunale i criteri per la determinazione delle nuove tariffe e quelle di copertura dei servizi a domanda individuale;
 - f) nomina i membri delle Commissioni per i concorsi pubblici;
 - g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a Enti e persone;
 - h) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale;
 - i) nomina e revoca il Direttore generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al Segretario comunale;
 - j) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
 - k) fissa la data di convocazione dei comizi per i Referendum comunali e costituisce l'Ufficio Comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - l) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro Organo;
 - m) autorizza la sottoscrizione degli accordi di contrattazione decentrata;
 - n) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli Organi gestionali dell'Ente;
 - o) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri di standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Direttore generale;
 - p) determina i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio Comunale;
 - q) approva il PEG su proposta del Direttore generale;

r) approva la metodologia per la valutazione dei Dirigenti, dei dipendenti incaricati delle posizioni organizzative e dei dipendenti tutti ai fini delle procedure di attribuzione delle progressioni economiche.

art. 51 **Adunanze e deliberazioni**

- 1) La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.
- 2) La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica e a maggioranza assoluta dei voti.
- 3) Le votazioni sono espresse a scrutinio palese, salvo i casi previsti dalla legge. Le deliberazioni vengono assunte su proposte formulate dai Responsabili degli Uffici e presentate dal Sindaco o dall'Assessore competente per materia complete dei pareri tecnici. Alle sedute della Giunta possono partecipare, senza diritto di voto, i Revisori dei Conti. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
- 4) Le deliberazioni possono essere rese immediatamente esecutive previa pubblicazione all'Albo con il voto della maggioranza degli Assessori assegnati, altrimenti diventano esecutive dopo il decimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
- 5) Le deliberazioni sono comunicate ai Capigruppo consiliari nei termini previsti dalla legge.

art. 52 **Revoca della Giunta**

- 1) La Giunta cessa dalla carica in caso di approvazione della mozione di sfiducia di cui all'art. 47.
- 2) L'approvazione della mozione, di cui al comma 1, comporta lo scioglimento del Consiglio Comunale e la cessazione dalla carica del Sindaco.

art. 53 **Dimissioni - Revoca Assessori**

- 1) Le dimissioni dalla carica di Assessore vanno indirizzate, tramite il Protocollo generale, al Sindaco.
- 2) Il Sindaco può revocare gli Assessori dall'incarico. Alla sostituzione degli Assessori dimissionari o revocati provvede il Sindaco dandone comunicazione al Consiglio Comunale.
- 3) L'inoltro delle dimissioni determina la decadenza immediata degli incarichi affidati dal Sindaco.

art. 54
Decadenza e incompatibilita'

- 1) Gli Assessori decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.
- 2) Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini, fino al terzo grado, del Sindaco.
- 3) Agli Assessori è fatto divieto di ricoprire incarichi o assumere consulenze presso Enti o Istituzioni dipendenti, sottoposti al controllo o vigilanza del Comune.

TITOLO IV
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE - RESPONSABILITA'

CAPO I
L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE

art. 55
Principi di organizzazione

- 1) L'Attività e l'organizzazione amministrativa del Comune si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano al Sindaco, al Consiglio Comunale ed alla Giunta, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai Dirigenti preposti alla direzione delle unità organizzative secondo competenze preordinate.
- 2) Le unità organizzative sono costituite in funzione dei compiti assegnati e si articolano in settori, servizi e uffici secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità delle strutture. Il regolamento di organizzazione ne determina la struttura e le attribuzioni in base al principio della organicità per materia e della competenza esclusiva.
- 3) L'Amministrazione comunale promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la formazione, la responsabilizzazione dei dipendenti e la valorizzazione delle risorse umane. Assicura l'esercizio del diritto alle funzioni, il rispetto della dignità personale e professionale e le pari opportunità.
- 4) Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

art. 56
Personale

- 1) I dipendenti comunali sono inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali. Svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
- 2) Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi ed a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Direttore generale, il Responsabile degli Uffici e dei Servizi e l'Amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3) Il personale comunale è assunto mediante concorso pubblico, salvo i casi stabiliti dalla normativa vigente.

CAPO II PERSONALE DIRETTIVO

art. 57 Direttore generale

- 1) Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato.
- 2) Il Sindaco, contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore generale, disciplina i rapporti tra il Segretario comunale ed il Direttore, nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli.
- 3) Il Direttore generale sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
- 4) Il Direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
- 5) Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
 - a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
 - b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;
 - c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposto;
 - d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
 - e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei Responsabili dei Servizi;
 - f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei Responsabili dei Servizi;
 - g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
 - h) riesamina annualmente, sentiti i Responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'Ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo al Sindaco ed alla Giunta eventuali provvedimenti in merito;
 - i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei Responsabili dei Servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;
 - j) ⁷

art. 58 La Dirigenza

1) I Dirigenti provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi nonché a gestire l'attività dell'Ente, sulla base delle indicazioni del Direttore generale, se nominato, sentito il Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta.

⁷ Comma abrogato con atto di C.C. n. 86 del 12.10.2006

2) I Dirigenti e, in mancanza di questi, gli apicali Responsabili degli Uffici e dei Servizi, stipulano in rappresentanza dell'Ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorsi e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

3) Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a) presiedono le Commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;

b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

d) firmano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;

e) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;

f) firmano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui all'art. 38 della Legge n° 142/1990;

g) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto ed adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

h) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale ed alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore generale;

i) forniscono al Direttore generale, nei termini di cui al regolamento di contabilità, gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;

j) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Direttore generale e dal Sindaco;

k) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;

l) rispondono, nei confronti del Direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi a loro assegnati.

m) I Dirigenti nei settori di competenza, previo parere dell'Avvocatura, promuovono e resistono alle liti, fermo restando che la rappresentanza legale dell'Ente è riservata in via esclusiva al Sindaco.⁸

4) I Dirigenti, e in mancanza di questi i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, possono delegare le funzioni di cui sopra al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

5) Il Sindaco può delegare ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

art. 59

Incarichi Dirigenziali di alta specializzazione

1) La Giunta Comunale, nelle forme e con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare, al di fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione da nominarsi con atto del Sindaco, nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità.

⁸ Modificato con atto di C.C. n. 86 del 12.10.2006.

2) La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con modalità previste dal regolamento, la titolarità di Uffici e Servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della Legge 127/97.

3) I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

art. 60

Collaborazioni esterne

1) Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo, per obiettivi determinati e con Convenzioni a termine.

2) Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilire la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

art. 61

Ufficio di Indirizzo e di Controllo

1) Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'Ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturali deficitarie di cui all'art. 45 del D. lgs. n° 504/92.

CAPO III

IL SEGRETARIO COMUNALE

art. 62

Funzioni

1) Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell'apposito Albo.

2) Nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri Comunali ed agli uffici.

3) Partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio Comunale e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

4) Riceve dai Consiglieri Comunali le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del Difensore Civico.

5) Può partecipare a Commissioni di studio e di lavoro interne dell'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne. Egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Sindaco, al Consiglio Comunale, alla Giunta ed ai singoli Consiglieri Comunali.

6) Roga i contratti del Comune nei quali l'Ente è parte, quando non è necessaria l'assistenza di un Notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.

7) Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei Referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri Comunali nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

8) Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

art. 63

Vice Segretario comunale

1) Il Sindaco con proprio provvedimento conferisce ad uno dei Dirigenti dell'Ente l'incarico di Vice Segretario purché in possesso dei requisiti necessari per la nomina a Segretario comunale.

2) Il Vice Segretario coadiuva l'attività del Segretario comunale, ne assume le funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

3) Nel periodo di sostituzione del titolare al Vice Segretario è attribuita l'indennità stabilita per legge dall'Agenzia per la tenuta dell'Albo.

CAPO IV

LA RESPONSABILITÀ

art. 64

Responsabilità verso il Comune

1) Gli Amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2) Il Sindaco, il Segretario comunale, i Responsabili dei Servizi che vengano a conoscenza, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti, per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

art. 65

Responsabilità verso terzi

1) Gli Amministratori, il Segretario, il Direttore generale ed i dipendenti comunali che nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto, sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2) Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'Amministrazione, dal Segretario o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3) Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i Membri del Collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

art. 66
Responsabilità dei Contabili

1) Il Tesoriere ed ogni altro Contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

TITOLO V
I SERVIZI PUBBLICI

CAPO I
FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

art. 67
Principi generali

1) Il Comune gestisce i servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e le attività volte a realizzare lo sviluppo sociale ed economico della propria comunità nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'Istituzione od una Azienda;
- b) in concessione a terzi quando esistano le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di Azienda Speciale anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
- d) a mezzo di Istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di Società per Azioni o a Responsabilità Limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
- f) a mezzo di Convenzioni, Consorzi, Accordi di Programma, Unioni di Comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2) Il Comune può partecipare a Società per Azioni a prevalente capitale pubblico per la gestione dei servizi che la legge non riserva in via esclusiva all'Ente Locale stesso.

3) Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

4) I poteri, ad eccezione dei Referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle Aziende Speciali, delle Istituzioni e delle Società di Capitali a maggioranza pubblica.

CAPO II
AZIENDE SPECIALI

art. 68
Indirizzi generali

- 1) Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di Aziende Speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale. Ne approva lo Statuto.
- 2) Le Aziende Speciali perseguono i loro obiettivi secondo criteri di trasparenza, efficacia ed economicità. Hanno l'obbligo del pareggio finanziario da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.
- 3) I servizi di competenza delle Aziende Speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale previa stipulazione di accordi finalizzati a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

art. 69
Consiglio di Amministrazione

- 1) Il Consiglio di Amministrazione delle Aziende Speciali è composto dal Presidente e da un numero di membri definito dallo Statuto Aziendale. E' nominato dal Sindaco nei primi quarantacinque giorni del suo mandato, sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale. Entra in carica nei dieci giorni successivi alla nomina.
- 2) I membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale e devono comprovare speciali competenze tecnico-amministrative acquisite per studi compiuti, per funzioni esercitate presso Aziende pubbliche o private o per Uffici ricoperti.
- 3) La durata del Consiglio di Amministrazione coincide con quella del mandato del Sindaco.
- 4) Le nomine vengono comunicate al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
- 5) La cessazione della carica del Sindaco per qualunque causa comporta la decadenza automatica del Consiglio d'amministrazione che esercita le sue funzioni sino alla nomina del nuovo Consiglio.

art. 70
Il Direttore

- 1) La direzione delle Aziende è affidata, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, al Direttore generale nominato per concorso pubblico o per chiamata diretta come previsti dalla legge.

art. 71
Rapporti delle Aziende con il Comune

- 1) Il Comune conferisce il capitale di dotazione e stabilisce gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle Aziende.
- 2) Il Consiglio Comunale approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle Aziende Speciali e ne valuta la conformità rispetto agli indirizzi da esso dettati.
- 3) Gli Amministratori delle Aziende Speciali possono essere revocati dal Sindaco per gravi violazioni di legge, per inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità approvate dal Consiglio Comunale.

CAPO III

ISTITUZIONI

art.72 Principi generali

1) Per la gestione dei servizi non aventi carattere imprenditoriale, il Comune può avvalersi delle Istituzioni, organismi strumentali dell'Ente privi di personalità giuridica ma dotati di autonomia gestionale.

art. 73 Consiglio di Amministrazione

- 1) Sono organi dell'Istituzione il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
- 2) La composizione del Consiglio d'amministrazione sarà stabilita nell'atto costitutivo.
- 3) Il Presidente, i componenti del Consiglio di amministrazione, sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale, sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi del Consiglio e finalità dell'Amministrazione.
- 4) Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare, nell'ambito delle finalità e degli indirizzi generali dettati dal Consiglio Comunale, il bilancio preventivo, annuale e pluriennale, i programmi generali e settoriali, nonché tutte le iniziative che comportano spese, sulla base di appositi piani. Il Consiglio di Amministrazione approva altresì il conto consuntivo.

art. 74 Presidente del Consiglio di Amministrazione

1) Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresentare l'Istituzione, convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione, proporre ad esso gli indirizzi dell'attività coordinandola con quella del Comune, avanzare proposte di deliberazione.

art. 75 Direttore

- 1) Il Direttore, assunto secondo le modalità previste dallo Statuto dell'Istituzione, partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione, formula pareri e proposte.
- 2) Da esecuzione alle deliberazioni del Consiglio ed ai provvedimenti del Presidente, dirige e coordina il personale, controfirma gli ordinativi di incasso o di spesa, adotta tutti gli atti non riservati alla competenza del Consiglio di Amministrazione o a quella del Presidente.

art. 76

Rapporti delle Istituzioni con il Comune

- 1) Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità delle Istituzioni, approva i bilanci annuali e pluriennali, il conto consuntivo ed esercita la vigilanza sul loro operato.
- 2) Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge nei confronti delle Istituzioni le stesse funzioni che svolge nei confronti del Comune ed esercita gli stessi poteri.

CAPO IV

SOCIETA' PER AZIONI O A RESPONSABILITA' LIMITATA

art. 77

Struttura e funzionamento

- 1) Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a Società per Azioni o a Responsabilità Limitata per la gestione dei servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
- 2) Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali Enti Pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
- 3) L'atto costitutivo, lo Statuto, l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve, in ogni caso, essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli Organi di amministrazione.
- 4) Il Comune sceglie i propri Rappresentanti tra soggetti con specifiche competenze tecniche e professionali.
- 5) I Consiglieri Comunali non possono essere nominati nei Consigli di Amministrazione delle Società per Azioni o a Responsabilità Limitata.
- 6) Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.
- 7) Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento delle Società per Azioni o a Responsabilità Limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

CAPO V

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

art. 78

Convenzioni

- 1) Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite Convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, con altri Enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
- 2) Le Convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi.

art. 79
Consorzi

- 1) Il Comune può partecipare alla costituzione di Consorzi con altri Enti Locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le Aziende Speciali.
- 2) A tal fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una Convenzione, ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del Consorzio.
- 3) La Convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del Consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui al presente Statuto.
- 4) Il Sindaco, o un suo delegato, fa parte dell'assemblea del Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla Convenzione e dallo Statuto del Consorzio.

art. 80
Accordi di Programma

- 1) Il Sindaco per la definizione ed attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, può promuovere la conclusione di un Accordo di Programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
- 2) L'Accordo di Programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle Amministrazioni interessate, viene definito in un'apposita Conferenza, la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 27, comma 4, della legge n. 142/90, così come modificata dall'art. 17, comma 9, della legge n. 127/97.
- 3) Qualora l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

CAPO VI
ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELL'ENTE LOCALE

art. 81
Vigilanza e controlli

- 1) Il Comune esercita poteri di indirizzo e di controllo sugli Enti di cui ai precedenti articoli anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti, con le modalità previste dalla legge, dai regolamenti o dagli Statuti che ne disciplinano l'attività.
- 2) Spetta alla Giunta Comunale la vigilanza sugli Enti, Istituzioni, Aziende e Società a partecipazione comunale.
- 3) La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale in merito all'attività svolta ed ai risultati conseguiti dagli Enti, Istituzioni, Aziende e Società a partecipazione comunale. A tal fine i Rappresentanti del Comune negli Enti succitati devono presentare alla Giunta Comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria e degli obiettivi raggiunti.

art. 82
Personale

- 1) Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale degli Enti, Aziende e Società a partecipazione comunale sono regolati dalle leggi e dai Contratti collettivi a rilevanza pubblica e privata, nonché dagli specifici regolamenti.

TITOLO VI
LA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA - LA CONTABILITA'

CAPO I
AUTONOMIA FINANZIARIA

art. 83
Le risorse per la gestione corrente e per gli investimenti

- 1) Il Comune ha autonomia finanziaria e potestà impositiva, nei limiti fissati dalla legge.
- 2) Le entrate del Comune sono costituite da:
 - a) imposte proprie;
 - b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
 - c) tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d) trasferimenti erariali;
 - e) trasferimenti regionali;
 - f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
 - g) risorse per investimenti;
 - h) altre entrate.
- 3) I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
- 4) Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, regola e sopprime, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
- 5) Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

art. 84
Amministrazione dei beni comunali

- 1) Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio.
- 2) La gestione dei beni comunali deve essere uniformata a criteri di conservazione e valorizzazione del patrimonio e del demanio attraverso l'esercizio di regolare attività di manutenzione ordinaria che, di norma, deve essere pianificata nel bilancio pluriennale.
- 3) La Giunta Comunale sovrintende all'attività di conservazione, gestione ed uso oculato del patrimonio del Comune.

4) I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale.

5) Le somme provenienti dalla alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque da cespiti da investire a patrimonio, devono essere impiegati in titoli nominativi dello Stato o nell'estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

CAPO II LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

art. 85 Programmazione di bilancio nel Comune

1) La programmazione delle attività del Comune, in rapporto alle risorse finanziarie previste, viene espressamente indicata nel bilancio di previsione annuale, nella relazione previsionale e programmatica e nel bilancio pluriennale.

2) Il Comune delibera entro il 31 dicembre, salvo differimenti previsti dalla legge, il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.

art. 86 Programma delle opere pubbliche e degli investimenti

1) La Giunta propone ogni anno al Consiglio Comunale, contestualmente al progetto di bilancio, il programma delle opere pubbliche e degli investimenti, nonché il piano finanziario con l'individuazione delle relative risorse finanziarie.

2) Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuali e pluriennali.

art. 87 Rendiconto della gestione

1) I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

2) Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

3) La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con la quale esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

art. 88

Controllo economico finanziario

- 1) I Responsabili degli Uffici e dei Servizi sono tenuti a verificare, trimestralmente, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai Servizi ed Uffici ai quali sono preposti, con gli scopi perseguiti dall'Amministrazione ed a segnalare al Sindaco e all'Assessore competente le necessarie modifiche programmatiche e finanziarie.
- 2) Ciascun ufficio attende alla regolarità ed economicità delle procedure in termini di massima efficacia e funzionalità dei servizi.

art. 89

Attività contrattuale

- 1) Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate ed alle locazioni.
- 2) La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del Responsabile del procedimento di spesa.
- 3) La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

CAPO III

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

art. 90

Composizione

- 1) Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo di controllo tecnico - consultivo del Comune, composto da tre membri prescelti tra le categorie professionali indicate dalla legge e nominato dal Consiglio Comunale. I componenti il Collegio devono possedere i requisiti per la carica a Consigliere Comunale e non devono essere parenti ed affini, entro il quarto grado, dei componenti della Giunta in carica.
- 2) L'Organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempimento nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
- 3) L'Organo di revisione collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
- 4) L'Organo di revisione è tenuto a presentare al Consiglio Comunale, per il tramite della Giunta, ogni tre mesi e comunque tutte le volte che lo ritiene necessario, una

relazione contenente il riferimento dell'attività svolta, nonché i rilievi e le proposte ritenute utili a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

5) I Revisori possono essere sentiti dalla Giunta e dal Consiglio Comunale in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da essi mossi all'apparato dell'Amministrazione.

6) All'Organo di revisione possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione.

art. 91

Incompatibilità - Revoca

1) L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore del Comune.

2) La cancellazione o la sospensione dal ruolo professionale è causa di decadenza dall'ufficio di revisione.

3) La revoca della nomina è deliberata dal Consiglio Comunale dopo formale contestazione, da parte del Sindaco, degli addebiti all'interessato, il quale potrà far pervenire le proprie giustificazioni nel termine di dieci giorni.

4) Il compenso annuale dei revisori è determinato dal Consiglio Comunale con la stessa delibera della nomina o della riconferma.

5) In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di revisore, il Consiglio Comunale procede alla surroga. I nuovi nominati sono incaricati limitatamente al tempo residuo, sino alla scadenza del termine triennale, calcolato a decorrere dalla nomina dell'intero Collegio.

art. 92

Denunce per fatti di gestione da parte dei Consiglieri Comunali

1) E' riconosciuta la possibilità ad ogni Consigliere Comunale di denunciare al Collegio dei Revisori fatti afferenti alla gestione dell'Ente che ritenga censurabili. Il Collegio dei Revisori dovrà tenerne conto e riferire in sede di relazione periodica al Consiglio Comunale.

2) Quando la denuncia proviene da un quinto dei Consiglieri Comunali, il Collegio deve eseguire immediatamente i necessari accertamenti e riferire al Consiglio motivando eventuali ritardi.

art. 93

Controllo di gestione

1) E' istituito l'ufficio per il controllo della gestione con il compito dell'acquisizione ed elaborazione dati anche al fine di verificare la razionalità delle procedure adottate dall'Amministrazione, di rilevare l'efficienza e la produttività dei singoli settori e unità organizzative, di valutare il costo degli atti, dei procedimenti e delle prestazioni rese dagli uffici.

2) L'ufficio risponde direttamente al Sindaco e riferisce al Collegio dei Revisori dei Conti.

TITOLO VII **NORME FINALI**

art. 94

I Regolamenti

- 1) I regolamenti di cui all'art. 5 della legge 08/06/1990 n. 142, ed emanati in conformità alle prescrizioni del presente Statuto sono formulati con i seguenti criteri:
 - a) non possono essere in contrasto con le leggi statali e regionali e con il presente Statuto;
 - b) hanno efficacia limitata al territorio comunale;
 - c) non possono avere efficacia retroattiva.

art. 95

Norme transitorie

- 1) Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio Comunale promuove una sessione straordinaria per la verifica della sua attuazione, predisponendo adeguate forme di consultazione dei cittadini, delle Associazioni ed Enti.
- 2) Deve essere assicurata la massima diffusione dei procedimenti di verifica e delle conclusioni.
- 3) Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale con le modalità di cui all'art. 4, comma 3, della Legge 08/06/1990, n. 142 e successive modifiche.
- 4) Le iniziative di revisione dello Statuto che siano state respinte dal Consiglio Comunale non possono essere riproposte, se non è trascorso un anno dalla deliberazione di rigetto.
- 5) La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisce il precedente, e diviene operante dal giorno dell'entrata in vigore del nuovo Statuto.

art. 96

Entrata in vigore dello Statuto

- 1) Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente Organo regionale, lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio dell'Ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione dall'Albo Pretorio dell'Ente.